ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 230

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

53° anno
26 agosto 2010

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 230/01 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni [1] 1

2010/C 230/02 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni [1] 5

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 230/03 Tassi di cambio dell'euro 7

IT

Prezzo: 3 EUR

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 230/04 Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Invito a presentare domanda di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — 21ª tornata di concessione di autorizzazioni 8

2010/C 230/05 Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] — Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea (elicottero) tra Værøy–Bodø v.v. 11

2010/C 230/06 Servizi aerei di linea (elicottero) Værøy–Bodø v.v. — Bando di gara 17

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2010/C 230/07 Avviso di scadenza di alcune misure antidumping 21

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 230/01)

Data di adozione della decisione	5.1.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 625/09
Stato membro	Spagna
Regione	Galicia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas para daños causados en los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero de 2009
Base giuridica	— Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero de 2009. — Orden del 2 de febrero de 2009 que regula la concesión de ayudas por daños provocados en los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles y en las infraestructuras energéticas y turísticas de titularidad municipal, por la que se desarrolla el Decreto 13/2009, del 29 de enero
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 2,6 Mio EUR
Intensità	≤ 100 %
Durata	4.3.2009-4.11.2009
Settore economico	Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejero de Economía e Industria Calle San Caetano s/n. Bloque 5, 4ª 15781 Santiago de Compostela ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

---

Data di adozione della decisione	30.4.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 646/09
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Banda larga nelle aree rurali. Progetto di intervento pubblico nell'ambito dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013
Base giuridica	PSN 2007-2013. PSR regionali 2007-2013
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, Innovazione
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 210,5 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	1.1.2010-31.12.2015
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministero per le Politiche Agricole
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

---

Data di adozione della decisione	23.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 224/10
Stato membro	Ungheria
Regione	—

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Tőkeemelés és befolyásszerzés
Base giuridica	2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 300 000 Mio HUF
Intensità	—
Durata	1.7.2010-31.12.2010
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Pénzügyminisztérium Budapest József nádor tér 2–4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

---

Data di adozione della decisione	22.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 249/10
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Verlängerung der einstweiligen Genehmigung zusätzlicher Beihilfen für die WestLB AG im Rahmen der Auslagerung von Vermögenswerten
Base giuridica	Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) Taunusanlage 6 60329 Frankfurt am Main Land Nordrhein-Westfalen DEUTSCHLAND Stadttor 1 40219 Düsseldorf DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 230/02)

Data di adozione della decisione	8.2.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 596/09
Stato membro	Italia
Regione	Lombardia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Strategia per la riduzione del digital divide in Lombardia
Base giuridica	Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 10707/2009 «Determinazioni in ordine alla diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide in fallimento di mercato in Lombardia»; dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche»; dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, «Codice della pubblica amministrazione digitale»; delibera CIPE n. 166, 21 dicembre 2007 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate».
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 41 Mio EUR
Intensità	70 %
Durata	Fino a 2011
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Lombardia
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

---

Data di adozione della decisione	6.7.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 654/09
Stato membro	Francia
Regione	Réunion
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aménagement de zones d'activités à la Réunion

Base giuridica	Articles L. 1511-3 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 8,9 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 63 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 27 rue Oudinot 75007 Paris FRANCE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

25 agosto 2010

(2010/C 230/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2613	AUD	dollari australiani	1,4349
JPY	yen giapponesi	106,49	CAD	dollari canadesi	1,3449
DKK	corone danesi	7,4475	HKD	dollari di Hong Kong	9,8098
GBP	sterline inglesi	0,81850	NZD	dollari neozelandesi	1,8101
SEK	corone svedesi	9,4710	SGD	dollari di Singapore	1,7169
CHF	franchi svizzeri	1,2994	KRW	won sudcoreani	1 509,33
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,3234
NOK	corone norvegesi	8,0165	CNY	renminbi Yuan cinese	8,5751
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2770
CZK	corone ceche	24,920	IDR	rupia indonesiana	11 329,59
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	3,9650
HUF	fiorini ungheresi	284,35	PHP	peso filippino	57,105
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	39,0290
LVL	lats lettoni	0,7084	THB	baht thailandese	39,715
PLN	zloty polacchi	4,0070	BRL	real brasiliano	2,2324
RON	leu rumeni	4,2405	MXN	peso messicano	16,4500
TRY	lire turche	1,9318	INR	rupia indiana	59,1500

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Invito a presentare domanda di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — 21ª tornata di concessione di autorizzazioni

(2010/C 230/04)

Il ministero norvegese del Petrolio e dell'energia bandisce un invito a presentare domanda di autorizzazione alla produzione di petrolio, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Le autorizzazioni alla produzione saranno concesse a società per azioni registrate in Norvegia o in un altro Stato contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) o a persone fisiche domiciliate in uno Stato contraente dell'accordo SEE. Le società per azioni devono possedere un capitale azionario minimo di 1 milione di NOK o un importo equivalente nella valuta del paese di registrazione.

Le società che attualmente non sono licenziatarie sulla piattaforma continentale norvegese possono ottenere autorizzazioni alla produzione se sono state selezionate come licenziatarie sulla suddetta piattaforma.

Le società che presentano domande individuali e quelle che presentano domanda come componenti di un gruppo saranno trattate dal ministero alle stesse condizioni. Ai fini della domanda di autorizzazione alla produzione, i richiedenti che presentano domande individuali e quelli che presentano domande congiunte nell'ambito di un gruppo saranno equiparati. Sulla base delle domande presentate da gruppi o di quelle individuali, il ministero può stabilire la composizione dei gruppi aggiudicatari e designare l'operatore per tali gruppi.

Per aggiudicarsi una partecipazione in un'autorizzazione alla produzione, il licenziatario deve sottoscrivere un accordo sulle attività petrolifere, comprendente un accordo operativo comune e un accordo contabile. Se l'autorizzazione alla produzione è suddivisa in modo stratigrafico, i licenziatari delle due autorizzazioni suddivise in modo stratigrafico dovranno anche sottoscrivere uno specifico accordo operativo comune che regoli i reciproci rapporti sotto questo aspetto.

Una volta firmati i suddetti accordi, i licenziatari costituiranno una *joint venture* nella quale l'entità della loro partecipazione sarà sempre identica alla partecipazione che detengono nell'autorizzazione alla produzione.

I documenti di autorizzazione saranno basati prevalentemente su documenti pertinenti delle aggiudicazioni 2010 nelle aree prestabilite e sulla 20ª tornata di concessione di autorizzazioni. L'obiettivo è quello di rendere noti all'industria gli aspetti fondamentali di eventuali adeguamenti del quadro prima della presentazione della domanda.

Criteri per il rilascio di un'autorizzazione alla produzione

Nell'obiettivo di promuovere una buona gestione delle risorse e una rapida ed efficiente ricerca e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese e per la composizione dei gruppi, la concessione di partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione e la nomina dell'operatore sono subordinate al rispetto dei seguenti criteri:

a) la competenza tecnica in materia del richiedente, compresa la competenza per quanto riguarda le attività di sviluppo, la ricerca, la sicurezza e l'ambiente e il modo in cui tale competenza può attivamente contribuire a una ricerca economicamente efficiente e, se del caso, alla produzione di petrolio nella zona geografica in questione;

b) una capacità finanziaria sufficiente del richiedente per cercare ed eventualmente produrre petrolio nella zona geografica in questione;

c) la conoscenza da parte del richiedente delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e del modo in cui il licenziatario intende effettuare una ricerca efficiente di petrolio;

d) la precedente esperienza del richiedente sulla piattaforma continentale norvegese o una pertinente esperienza equivalente in altre zone;

e) l'esperienza del Ministero in merito alle attività petrolifere del richiedente;

f) se i richiedenti presentano una domanda nell'ambito di un gruppo, si terrà conto della composizione del gruppo, dell'operatore consigliato e della competenza collettiva del gruppo;

g) le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a *joint venture* nelle quali almeno un partecipante abbia svolto perlomeno una attività di perforazione esplorativa sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o abbia un'equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma;

h) le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a due o più partecipanti, dei quali almeno uno abbia l'esperienza di cui alla lettera g);

i) l'operatore designato per le autorizzazioni alla produzione nel Mare di Barents deve aver svolto almeno una perforazione esplorativa sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un'equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma;

j) l'operatore designato per le autorizzazioni alla produzione in acque profonde deve aver svolto almeno una perforazione esplorativa sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un'equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma;

k) l'operatore designato per le autorizzazioni alla produzione che comportino perforazioni esplorative in alta pressione e/o alta temperatura (HPHT) deve aver svolto almeno una perforazione esplorativa sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un'equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma.

Blocchi disponibili per le domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio riguarderanno i seguenti settori o parti di essi (blocchi) nel Mare di Norvegia e nel Mare di Barents:

6301/3	7119/1,2,3
6302/1,2,3	7216/1,2,3
6303/7,8	7217/1,10,11
6401/12	7218/8,9
6402/10,11,12	7219/7,8
6404/9,12	7220/6,9,11,12
6506/5	7221/4
6601/6,9	7222/2,3
6602/4,7	7223/3,6
6605/2,3,5,6	7224/1,2,3,4,5
6606/1,2,3,7,8	7228/3,6
6607/1,2,3	7229/1,2,4,5
6609/3	7317/9
6610/1	7318/7,8,9
6704/11,12	7319/7,11,12
6705/7,10	7320/10,11
6706/7,8,9,10,11,12	7322/10,11
6707/7,10	7324/1,2,3,9
7118/3	7325/1,7

Le mappe dei blocchi disponibili possono essere consultate sul sito web della Direzione del petrolio norvegese (Fact maps: http://www.npd.no/en/Topics/Production-licences/Theme-articles/Licensing-rounds/21th-licensing-round/21round-utlysning/), o contattando il ministero del Petrolio e dell'energia al numero +47 22246209.

Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno inviate a:

Ministry of Petroleum and Energy
P.O. Box 8148 Dep.
0033 Oslo
NORWAY

Termine per l'invio: le ore 12:00 del 3 novembre 2010.

Le autorizzazioni alla produzione petrolifera nel quadro della 21ª tornata di concessione di autorizzazioni sulla piattaforma continentale norvegese sono rilasciate non prima di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domande. Il rilascio è previsto per la primavera del 2011, e comunque non oltre il 30 giugno 2011.

Il programma di lavoro per ogni nuova autorizzazione nell'ambito della 21ª tornata di concessioni sarà reso pubblico al momento del rilascio.

Per il testo integrale dell'avviso e le mappe dettagliate delle aree disponibili, consultare il sito http://www.npd.no/en/Topics/Production-licences/Theme-articles/Licensing-rounds/21th-licensing-round/21round-utlysning/), o contattare il ministero del Petrolio e dell'energia al numero +47 22246209.

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea (elicottero) tra Værøy–Bodø v.v.

(2010/C 230/05)

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie [1], la Norvegia ha deciso d'imporre dal 1º agosto 2011 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulla seguente rotta:

1) Værøy–Bodø v.v.

2. GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVEDONO LE SPECIFICHE INDICATE DI SEGUITO PER LA SEGUENTE ROTTA VÆRØY–BODØ V.V.

2.1. Frequenze minime, capacità, linee e orari

Prescrizioni generali:

— le disposizioni si applicano tutto l'anno,

— la capacità di posti a sedere offerti dovrà essere adeguata in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento,

— si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Frequenze:

— almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica.

Capacità:

— per tutti i voli di andata e ritorno, si dovranno offrire ogni settimana almeno 180 posti.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano le seguenti disposizioni:

— almeno 5 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø.

2.2. Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati elicotteri omologati per un minimo di 15 passeggeri.

[1] Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 non è stato incluso nell'accordo SEE. La base giuridica della presente gara rimane pertanto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, in vigore nell'ordinamento norvegese.

2.3. **Condizioni tecniche e operative**

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative d'applicazione negli aeroporti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)
P.O. Box 243
8001 Bodø
NORWAY

Tel. +47 75585000

2.4. **Tariffe**

La tariffa massima di base a piena flessibilità per un viaggio di sola andata (tariffa massima) per l'esercizio che avrà inizio il 1º agosto 2011 non deve superare i seguenti importi NOK:

Værøy–Bodø 827,-

Per ogni esercizio successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1º agosto entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 giugno dello stesso anno, quale reso noto dall'Ufficio statistico norvegese (http://www.ssb.no).

Il vettore dovrà offrire biglietti tramite almeno un canale di vendita di sua proprietà. Il vettore deve mettere a disposizione i biglietti a un prezzo che non superi la tariffa massima tramite tutti i canali di vendita di sua proprietà.

La tariffa massima si applica anche ai biglietti offerti da altre compagnie controllate dal vettore. Quest'ultimo è responsabile del rispetto della tariffa massima da parte delle compagnie in questione.

La tariffa massima deve includere tutte le tasse e i diritti versati alle autorità, nonché qualsiasi altra spesa extra (spese di servizio, ecc.) messa a carico dal vettore al rilascio dei biglietti.

Il vettore sarà parte contraente degli accordi interni tra compagnie aeree nazionali vigenti in qualsiasi periodo e offrirà tutti gli sconti possibili a norma di tali accordi.

Il vettore dovrà offrire biglietti tramite un sistema di prenotazione informatico.

3. **DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELLA GARA**

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Tariffe:

— tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe per i collegamenti con altri voli effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa senza restrizioni,

— sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer»,

— saranno concesse riduzioni sociali conformemente agli orientamenti di cui all'allegato B della presente comunicazione.

Condizioni di trasferimento:

— tutte le condizioni previste dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, saranno fissate su basi oggettive e non discriminatorie.

4. **SOSTITUZIONE E RITIRO DI PRECEDENTI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO**

Gli oneri di servizio pubblico definiti nella presente comunicazione sostituiscono quelli precedentemente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 138 e nel *supplemento SEE* n. 31/2008 del 5 giugno 2008 relativi ai servizi aerei tra Værøy–Bodø v.v.

5. **INFORMAZIONE**

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo:

The Ministry of Transport and Communications
P.O. Box 8010 Dep
0030 Oslo
NORWAY

Tel. +47 22248353
Fax +47 22245609

Appendice A

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1. **Obiettivo della clausola di adeguamento dell'offerta**

La clausola di adeguamento dell'offerta è intesa a garantire che la capacità di posti offerta dall'operatore sia adeguata alle variazioni della domanda del mercato. Ad ogni aumento consistente del numero di passeggeri tale da superare i limiti di seguito specificati per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore *è tenuto* ad aumentare il numero di posti disponibili. Analogamente l'operatore *può* ridurre il numero di posti disponibili ad ogni diminuzione considerevole del numero di passeggeri. Si vedano le specifiche al punto 3.

2. **Periodi per il calcolo del fattore di carico in termini di passeggeri**

Per il calcolo e la valutazione del fattore di carico in termini di passeggeri si prendono in considerazione i periodi dal 1º gennaio al 30 giugno incluso e dal 1º agosto al 30 novembre incluso.

3. **Condizioni per modificare la produzione/l'offerta di posti disponibili**

3.1. *Condizioni per l'aumento dell'offerta*

3.1.1. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico supera il 70 %, si dovrà procedere ad un aumento dei posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore procede ad un aumento dell'offerta di posti disponibili pari almeno al 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. L'offerta di posti disponibili deve aumentare almeno in misura tale che il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.

3.1.2. Nell'aumentare l'offerta di posti disponibili secondo quanto sopra specificato, l'operatore può, se lo desidera, utilizzare aeromobili con una capacità inferiore a quella specificata nel bando di gara originario.

3.2. *Condizioni per la riduzione dell'offerta*

3.2.1. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico risulta inferiore al 35 %, si può procedere ad una diminuzione dell'offerta di posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in questione è inferiore al 35 % in uno dei periodi di cui al punto 2, l'operatore può ridurre di non oltre il 25 % il numero di posti offerti su tali rotte, a partire dal primo giorno successivo al termine dei periodi suddetti.

3.2.2. Sulle linee su cui vengono effettuati più di due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui al punto 3.2.1 dovrà avvenire tramite riduzione delle frequenze. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui l'operatore utilizzi aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi, egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

3.2.3. Sulle rotte su cui vengono effettuati solo uno o due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione di posti disponibili può avvenire solo utilizzando aeromobili con una capacità inferiore, anche se questo comporta una capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4. **Procedure per la modifica dell'offerta**

4.1. Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche dell'offerta di posti disponibili. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-3/2005 del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni, contenuta nel capitolato d'oneri.

4.2. In caso di riduzione dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.2, una proposta di un nuovo programma di voli verrà trasmessa ai consigli di contea interessati, cui sarà concesso il tempo necessario per esprimere il proprio parere prima che la modifica entri in vigore. Se il nuovo programma di voli proposto prevede modifiche non conformi a uno qualsiasi dei requisiti definiti negli oneri di servizio pubblico, ad eccezione del numero di voli e della capacità, il nuovo programma di voli deve essere trasmesso al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni per approvazione.

4.3. In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, gli orari della nuova offerta vanno concordati fra l'operatore e la contea o le contee, in qualità di enti amministrativi interessati.

4.4. In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, se l'operatore e la contea o le contee, in qualità di enti amministrativi in causa, non raggiungono un accordo sugli orari in conformità del punto 4.3, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per la nuova offerta, il che non vuol dire che l'operatore possa chiedere l'approvazione di un orario che non preveda l'aumento dell'offerta richiesto. Perché il ministero approvi le proposte dell'operatore, devono esistere validi motivi per giustificare la divergenza di queste ultime rispetto agli orari che potrebbero essere approvati dalle contee.

5. **Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta**

5.1. In caso di aumento dell'offerta conformemente al punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

5.2. In caso di riduzione dell'offerta conformemente al punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

Appendice B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCONTI SOCIALI

1. Sulle linee sulle quali il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni acquista servizi aerei conformemente agli oneri di servizio pubblico, possono beneficiare di riduzioni sociali:

   a) coloro che hanno compiuto 67 anni di età al giorno della partenza;

   b) i disabili visivi di età superiore ai 16 anni;

   c) i disabili di età superiore ai 16 anni beneficiari di una pensione d'invalidità ai sensi del capitolo 12 della legge norvegese n. 19 del 28 febbraio 1997 sul sistema di previdenza nazionale «Folketrygd», o di legge analoga di qualsiasi paese SEE;

   d) gli studenti di età superiore ai 16 anni che frequentano scuole speciali per persone con problemi uditivi;

   e) il coniuge accompagnatore, indipendentemente dall'età, o chiunque accompagni una persona di cui alle lettere da a) a d). Gli aventi diritto allo sconto possono decidere se hanno bisogno di un accompagnatore;

   f) i viaggiatori di età inferiore ai 16 anni al giorno della partenza.

2. La riduzione per le persone di cui al punto 1 è pari al 50 % della tariffa massima.

3. La riduzione non si applica quando il viaggio è a carico del governo e/o di un ente previdenziale.

4. I bambini al di sotto dei 2 anni possono viaggiare gratuitamente a seguito di un adulto (di età superiore ai 16 anni), purché non occupino un posto e a condizione che i due viaggiatori compiano insieme tutto il viaggio.

5. Al passeggero possono essere chiesti i documenti seguenti:

   a) le persone di cui al punto 1, lettera a), devono fornire un documento ufficiale con fotografia e data di nascita;

   b) le persone di cui al punto 1, lettere b) e c), devono essere munite di una documentazione ufficiale, rilasciata dal sistema norvegese di previdenza nazionale, o dal «Norges Blindeforbund». I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine.

   c) le persone di cui al punto 1, lettera d), devono fornire un certificato di studente e una lettera dell'ente previdenziale in cui si dichiari che l'interessato riceve una pensione ai sensi della legge norvegese sul sistema di previdenza nazionale. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine.

Servizi aerei di linea (elicottero) Værøy–Bodø v.v.

Bando di gara

(2010/C 230/06)

1. **Introduzione**

La Norvegia ha deciso di indire un nuovo bando di gara per i servizi aerei di linea regionali sulla rotta Værøy–Bodø v.v. per il periodo compreso tra il 1º agosto 2011 e il 31 luglio 2014.

La Norvegia ha deciso di modificare, dal 1º agosto 2011, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea Værøy–Bodø v.v., precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie [1]. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 138 del 5.6.2008 e nel supplemento SEE n. 31 del 5.6.2008.

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (cfr. sezione 6) nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1º agosto 2011, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati sul gruppo di linee di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1º agosto 2011, l'accesso a un solo vettore per il gruppo di linee di cui alla sezione 2.

Il presente bando di gara è inteso a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo in lingua inglese è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders

o può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications
P.O. Box 8010 Dep.
0030 Oslo
NORWAY

Tel. +47 22248353
Fax +47 22245609

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2. **Servizi oggetto del bando di gara**

Il bando di gara riguarda i voli di linea dal 1º agosto 2011 al 31 luglio 2014, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. La gara riguarda il seguente gruppo di linee:

— Værøy–Bodø v.v.

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che esso intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3. **Partecipazione alla gara d'appalto**

Possono partecipare tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ovvero del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008.

[1] Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 non è stato incluso nell'accordo SEE. La base giuridica della presente gara rimane pertanto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, in vigore nell'ordinamento norvegese.

4. **Gara d'appalto**

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative qualora, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, si registri un'unica offerta oppure se una sola offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, nel corso delle suddette trattative, le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se le ulteriori trattative non conducono ad una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso, può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza previa pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso, non saranno apportate modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico inizialmente previsti né ad altre condizioni del contratto. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di respingere tutte le offerte qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5. **L'offerta**

L'offerta deve essere redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6. **Presentazione dell'offerta**

Il termine per la presentazione dell'offerta è il 27 settembre 2010 alle 12:00 (ora locale). L'offerta dovrà pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine utile per la presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, non saranno respinte le offerte ricevute oltre il termine previsto per la presentazione ma prima della data di apertura ove risulti chiaramente che queste sono state inviate con sufficiente anticipo affinché, in condizioni normali, potessero pervenire entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7. **Aggiudicazione dell'appalto**

7.1. Come regola generale, il contratto è aggiudicato all'offerta con la richiesta di corrispettivo più bassa per l'intero periodo contrattuale dal 1º agosto 2011 fino al 31 luglio 2014.

7.2. Qualora siano presentate offerte che non richiedano alcun corrispettivo bensì unicamente il diritto di esclusiva ai sensi della sezione 2, ultimo paragrafo, l'appalto è aggiudicato alle suddette offerte, prescindendo dalla sezione 7.1.

7.3. Qualora, in presenza di offerte che rivendichino corrispettivi di pari importo, non risulti possibile effettuare l'aggiudicazione, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che mette a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8. **Periodo contrattuale**

Tutti i contratti verranno conclusi per il periodo dal 1º agosto 2011 al 31 luglio 2014. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso di cui alla sezione 11.

9. **Corrispettivo finanziario**

Il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ciascuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del preventivo dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti saranno contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'Ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 giugno dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è subordinato alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo stesso.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il preventivo dell'offerta, il vettore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo rispetto al preventivo dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli annullati.

10. **Rinegoziazione**

Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o imprevisti rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali degli oneri pubblici cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile, comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti si impegnano a negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11. **Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o di cambiamenti imprevisti di condizioni importanti**

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, paragrafo 2, del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o della cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Ove tale periodo sia inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 luglio 2014, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2010/C 230/07)

Poiché, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza [1], non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che la misura antidumping di seguito indicata scadrà a breve.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 [2], relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici, a grani orientati	Stati Uniti d'America	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio (GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1)	28.8.2010
		Impegno	Decisione 2005/622/CE della Commissione (GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42)	

[1] GU C 95 del 15.4.2010, pag. 9.
[2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 230/08)

1. In data 18 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [1]. Con tale operazione l'impresa Marfrig Alimentos S.A. («Marfrig», Brasile) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Keystone Foods Intermediate LLC («Keystone», Stati Uniti), controllata da LBG Keystone LLC («LBG Keystone», Stati Uniti), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Marfrig: fornitura di carne fresca e trasformata e di altri alimenti; produzione di articoli in cuoio e in pelle,

— Keystone: fornitura di carne e altri prodotti per il settore della ristorazione; logistica contrattuale per i settori della ristorazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

---

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 230/09)

1. In data 20 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione l'impresa GDF Suez («GDF Suez», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Gaselys («Gaselys», Francia), precedentemente controllata in comune da GDF Suez, attraverso la sua controllata al 100 % Cogac («Cogac», Francia), e al 49 % da Société Générale («SG», Francia), attraverso la sua controllata al 100 % Société Générale Energie («SGE», Francia)

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— GDF Suez è un gruppo industriale e di servizi di dimensioni internazionali presente sull'intera filiera del gas e dei servizi energetici associati. Il gruppo opera anche nella filiera dell'elettricità e propone soluzioni durevoli per i servizi per l'ambiente,

— Gaselys svolge attività di trading sulle materie prime ed i prodotti derivati del settore dell'energia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 230/08 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone) [1] 22

2010/C 230/09 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys) — Caso ammissibile alla procedura semplificata [1] 23

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT